



TERNA/P2020
0046166 - 22/07/2020

Spett. le
Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei
Consumatori di Energia
Piazza Cavour, 5
20121 MILANO

Oggetto: DCO 220/2020: servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17

Si trasmette in allegato la risposta di Terna al documento di consultazione in oggetto.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.



Fabio Bulgarelli

All.: c.s.



Osservazioni Terna al Documento per la consultazione 220/2020/R/EEL

SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17



Nel seguito vengono riportate le osservazioni agli spunti di consultazione di rilievo per Terna, relative alla previsione di un indice di regolarità nei pagamenti verso Terna richiesto per la partecipazione alle procedure per l'affidamento del servizio a tutele gradualì.

Facendo seguito a quanto già rappresentato nell'ambito del DCO 397/2019, relativo al Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17, Terna condivide la previsione in base alla quale si intende subordinare la partecipazione alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì al rispetto, da parte dei partecipanti, di una serie di requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi. Tale previsione consente, infatti, di selezionare esercenti il servizio in grado di assolvere correttamente e puntualmente ai propri obblighi di servizio pubblico e di garanzia della fornitura, a tutela dei clienti finali e, più in generale, del sistema.

Con particolare riferimento ai requisiti di solidità economico-finanziario e, nello specifico, alla previsione di un indice relativo alla puntualità dei pagamenti nei confronti di Terna misurato sulla base degli indicatori di *performance* di cui ai paragrafi da 3.16 a 3.19 dell'Allegato A della deliberazione 762/2017/II/eel (recante la proposta sull'elenco venditori di energia elettrica) si osserva quanto segue.

La delibera 762/2017/II/eel stabilisce che l'indicatore relativo alla regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna non è soddisfatto qualora l'Indice di Onorabilità ("Io") calcolato da Terna (ai sensi del Regolamento del sistema di garanzie) segnali la necessità di integrazione della garanzia di dispacciamento per almeno 2 volte nel medesimo semestre di riferimento (par. 3.18). Sulla base di tale principio, verrebbero quindi esclusi dalla procedura coloro che, perdendo l'Indice di Onorabilità (vale dire quando la media rolling - ponderata per gli importi delle fatture - dei giorni di ritardo nel pagamento delle fatture di dispacciamento sia maggiore di 1), siano tenuti a reintegrare la garanzia di dispacciamento per almeno 2 volte nell'arco di 6 mesi.

A tal proposito, in un'ottica di semplificazione e di rafforzamento dei requisiti di solidità economico-finanziaria, come rappresentato nella risposta dal DCO 397/2019, si propone di consentire la partecipazione alle procedure concorsuali agli utenti del dispacciamento che presentino un indice di onorabilità "Io" pari a 2 (vale a dire quando la media rolling - ponderata per gli importi delle fatture - dei giorni di ritardo nel pagamento delle fatture di

dispacciamento negli ultimi 6 mesi sia minore o uguale a 1), senza legare il requisito alla presenza o meno di una richiesta di integrazione della garanzia. Ciò anche in considerazione del fatto che la perdita dell'indice "Io", in base all'attuale Regolamento del sistema di garanzie di Terna, non determina necessariamente una richiesta di integrazione della garanzia (si pensi ad esempio al caso di un utente che abbia nel frattempo ridotto in modo significativo il proprio portafoglio clienti mantenendo la precedente garanzia o di un utente che abbia volontariamente prestato una garanzia più elevata di quella richiesta). Inoltre, non si può escludere che, in futuro, il legame tra l'indice "Io" e il dimensionamento della garanzia possa subire delle revisioni. Conseguentemente, sarebbe più corretto legare il requisito di solidità economico-finanziaria richiesto ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio direttamente all'indice "Io" calcolato da Terna e basato sulla regolarità dei pagamenti delle fatture di dispacciamento, indipendentemente dagli effetti sulla garanzia.

Ad avviso di Terna, il requisito della regolarità dei pagamenti dovrebbe essere soddisfatto da almeno un anno rispetto alla data di partecipazione alla gara e, successivamente, per tutta la durata di erogazione del servizio. Al riguardo si precisa che, come previsto nel Regolamento del sistema di garanzie di Terna, l'indice "Io" verrebbe calcolato per società con riferimento a tutti i contratti di dispacciamento di cui la stessa sia titolare (immissione, prelievo mercato libero, prelievo salvaguardia) ivi compreso il contratto relativo al servizio a tutele gradualità.

Infine, Terna condivide la proposta di aggiungere, tra i requisiti di natura economico-finanziaria, quello di consentire la partecipazione alle gare a quei soggetti che, in passato, non abbiano mai subito la risoluzione del contratto di dispacciamento e/o di trasporto, estendendo tale requisito non solo alla società che parteciperà alla gara ma anche alle società del gruppo societario a cui la stessa appartiene per evitare l'aggiramento della previsione.